



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 42

del 26.06.2003

O G G E T T O:

Interpellanze urgenti proposte dal Consigliere Comunale Sallustio (prot. n.27053 del 16.6.2003 e prot. 27237 del 17.6.2003) Mozioni.-

L'anno duemilatre il giorno **ventisei** del mese di **giugno** nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 24.06.2003 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Giuseppe Amato - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Carlo Lentini Graziano – Segretario Generale**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SALLUSTIO Cosmo A.	si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro		si	SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo	si		MINUTO Anna Carmela		si
SPADAVECCHIA Giacomo	si		DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico	si		SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co	si		SIRAGUSA Leonardo	si	
AMATO Mario	si		CIMILLO Benito	si	
SECONDINO Onofrio	si		DE GENNARO Giovannangelo		si
SCARDIGNO Girolamo A.	si		AMATO Giuseppe	si	
PANUNZIO Pasquale	si		DI GIOVANNI Riccardo	si	
GIANCOLA Pasquale	si		MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele	si		FIORENTINI Nunzio C.		si
DE PALMA Damiano	si		ZAZA Antonello	si	
DE NICOLO' Giuseppe	si		ANGIONE Nicola		si
PIERGIOVANNI Nicola		si	BALESTRA Giuseppe	si	

Presenti n. 25 Assenti n. 06

*Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta.*

PRESIDENTE:

Punto n.1 all'ordine del giorno: "Interpellanze".

Prego Consigliere Sallustio.

CONS. SALLUSTIO:

Da dove cominciamo, Presidente? Quale delle due?

PRESIDENTE:

Dalla prima!

CONS. SALLUSTIO:

Abbiamo posto una questione, anzi due molto correlate fra loro, sono due questioni riguardanti delle procedure di evidenza pubblica, delle procedure di appalto pubblico che - come andiamo dicendo da tempo - risentono di un'approssimazione e di un livello di modificazione del quadro normativo che sta rasentando davvero un livello patologico. Abbiamo avuto necessità di intervenire prima che questi procedimenti diventassero esecutivi, proprio per cercare di ragionare in Consiglio su queste anomalie prima che questi atti producano atti definitivi. **La prima fra queste due è la licitazione privata per la concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo di Viale Gramsci (Allegato n. 1, prot. N. 27053 del 16/06/2003).** Do lettura del testo, anzi forse è meglio che commento brevemente il testo senza leggerlo per evitare lungaggini.

In pratica l'Amministrazione ritiene di aver attuato una delibera, la delibera n.69 del 1997, che si occupava di esternalizzare le gestioni degli impianti sportivi di questa città. Quella delibera abbiamo verificato che non contiene, se non a livello di narrativa, ma non contiene nel dispositivo una decisione sui campi da tennis - all'epoca campi da tennis, oggi misti fra calcetto e tennis - di Viale Gramsci. Si dimostra quello che abbiamo detto prima nel caso delle piscine, come l'Amministrazione proceda a geometrie variabili. Abbiamo ascoltato nel caso delle piscine che è fondamentale che vi sia una socializzazione del servizio pubblico, cioè che se deve essere esternalizzato bisogna darlo ad enti pubblici nell'ambito sportivo. Qui l'Amministrazione cambia rotta, decide invece di esternalizzarlo a soggetti tipo in questo caso associazioni sportive che poi, oltre a gestire l'impianto sportivo, devono anche eseguire

opere pubbliche. In pratica, facendo una procedura strana del tipo: facciamo un bando esplorativo sulla disponibilità a gestire, terminato il bando esplorativo sulla disponibilità a gestire cambia il contenuto, l'oggetto della gara e diventa appalto di concessione di lavori pubblici e gestioni dei lavori eseguiti.

Quindi, un bando esplorativo fatto sull'oggetto di gara parzialmente diverso da quello che poi si è messo ad oggetto di gara. Quindi, prima incongruenza: cambio di strategia sulla gestione del servizio pubblico, che nel caso della piscina è esternalizzazione al CONI e qui diventa bando di gara contrariamente a quanto si è detto per il CONI. Seconda incongruenza: il bando esplorativo differente dall'oggetto di gara... **(Cambio lato cassetta)** ...n.357 del '95, legge che disciplina gli appalti di servizi, né se non per piccoli passaggi con la n.109 che disciplina la concessione di lavori pubblici. Si sceglie una forma ibrida che alla fine non è né l'uno e né l'altro, contravvenendo a quello che l'autorità garante dei lavori pubblici dice in una sua recentissima disposizione, determinazione che vado a leggere.

Dice in un passaggio: "la concessione costituisce, ai sensi di quanto disposto dal comma uno art.19, assieme all'appalto la modalità esclusiva con cui possono essere realizzati i lavori pubblici previsti dalla Legge n.109, salvo quelli in economia - e non siamo in questo caso - e deve avere le caratteristiche di cui al successivo comma dell'art.19". Quindi, l'autorità garante dice che non c'è una modalità diversa di fare i lavori pubblici se non con appalto di concessione oppure gara per licitazione privata o asta al ribasso. Tra l'altro l'Amministrazione non ricorda che con delibera n.117/2002 il Consiglio Comunale ha deciso cosa esternalizzare e cosa no.

I campetti di Viale Gramsci erano fra i servizi da esternalizzare, ma non vi fu una decisione in quel senso in quella sede perché si decise di esternalizzare soltanto i servizi di parcheggio, le mense comunali ed altri servizi, per gli altri il Consiglio Comunale disse alla Giunta: fai la tua istruttoria, dimostraci la convenienza ad

esternalizzare, torna in Consiglio perché insieme decidiamo ed approviamo l'esternalizzazione. Cosa che non è stata fatta.

Importante perché lì si doveva dimostrare il risparmio finanziario, bisognava dimostrare di recuperare risorse umane, soprattutto lavoratori socialmente utili del quale non è stato tenuto conto, e soprattutto bisognava definire i requisiti di qualità ed esperienza dei soggetti che partecipavano alla gara d'appalto.

Allora, considerato che tutti questi atti preliminari hanno subito questo totale disinteresse da parte dell'Amministrazione, parlo di Amministrazione, ma anche della dirigenza dei lavori pubblici, abbiamo deciso di chiedere lumi, anche perché ad un certo punto intervenuto l'art.90 della Finanziaria si rendeva obbligatorio sospendere tutte le procedure non ancora perfezionate per adempiere a quello che voi avete detto, perché nel caso delle piscine avete detto "non è possibile procedere a gara d'appalto per normativa sopraggiunta", in questo caso no. Il tutto va avanti senza neanche rispettare quello che dice l'art.90, nel senso che l'associazione che poi è risultato aggiudicataria non risulta neppure una associazione affiliata al CONI. Allora, l'oggetto dell'interpellanza era chiedere soprattutto per quali motivazioni l'Amministrazione non ha ottemperato alla delibera consiliare n.117 del 2002 che subordinava ogni decisione sull'esternalizzazione ad una compiuta istruttoria da parte della Giunta; per quali motivazioni poi l'Amministrazione non ha ottemperato a quanto disposto dall'art.90 comma venticinque, come già detto; per quali motivazioni - e qui entriamo nel merito della procedura di appalto - non è stato rispettato l'art.19 della n.109 e l'art.41 del nostro Regolamento Comunale sugli appalti che dice chiaro e tondo che la stazione appaltante, cioè l'ente pubblico, debba porre a base di gara un progetto preliminare per poter poi decidere qual è l'aggiudicatario. Invece qui l'Amministrazione ed il dirigente dei lavori pubblici non hanno ritenuto di porre a base di gara un progetto preliminare, profilando quindi non tanto la licitazione privata, ma l'appalto/concorso addirittura.

L'appalto/concorso richiede che la valutazione dei progetti sia fatta da una Commissione esterna, di cinque membri, presieduta dal dirigente, ma i cinque membri devono essere espressione delle varie associazioni professionali e delle categorie indicate dalla Legge n.109 e dal nostro Regolamento. Per quali motivazioni, ancora, nella selezione del concessionario non siano stati richiesti e verificati i requisiti di cui al DPR n.554 del '99, soprattutto quelli dell'art.98 che codificano quali sono i soggetti che possono partecipare a gare di questo genere. Quindi, infine, se nonostante tutto quello che abbiamo esposto si intende comunque procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto di concessione con tutti i rischi annessi e connessi.

L'ho fatta breve, ho voluto sintetizzare vista l'ora tarda, ma avrei molto da dire anche perché ho letto la risposta dell'Amministrazione che comunque vorrei riascoltare pubblicamente con maggiori chiarimenti.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Sallustio. Prego Assessore Visaggio.

ASS. VISAGGIO:

Naturalmente punto per punto è stata approntata una risposta - così come ha precedentemente detto il Consigliere Sallustio - sulla base di una relazione redatta dall'ufficio. Al primo punto la risposta consiste in questo, naturalmente ne do lettura all'aula.

"1. La procedura attuata non si è discostata dalle precedenti determinazioni del Consiglio Comunale. Nella specie l'affidamento gestione dell'impianto sportivo di Viale Gramsci era stato deciso dal Consiglio Comunale con deliberazione n.98 del 20/10/95, confermato proprio con la successiva n.117 dell'11/06/2002 che viene nell'interpellanza erroneamente indicata quale provvedimento non riportante tale impianto nell'elenco delle strutture e servizi da esternalizzare. Nella specie la delibera n.98/95 disponeva, con riferimento a detto impianto, l'esperimento dell'asta pubblica per l'affidamento in concessione di uso e gestione con obbligo per l'aggiudicataria dell'esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria necessari al fine di

assicurare l'uso pubblico della struttura. La delibera n.117 del 2002, nel ricomprendere espressamente detto impianto sportivo fra quelli gestiti dal Comune ed affidabili a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, ex art.113 bis e comma quattro del Decreto Legge n.267/2000, lascia inalterate le scelte già fatte dal Consiglio Comunale dichiarando espressamente che "l'esperienza della concessione degli impianti sportivi comunali alle società sportive ha necessità di continuità e connessione operativa prevedendo l'assegnazione degli impianti alle stesse società sportive che li utilizzano".

2. Come è stato chiarito nel precedente punto, la scelta di ricorrere alla licitazione privata con l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire opere di manutenzione straordinaria dell'impianto in concessione d'uso e gestione, è stato statuito dal Consiglio Comunale nel '95. Gli atti prodromici all'espletamento della gara, bandita con determinazione dirigenziale n.573 del 9 dicembre 2002, sono stati: la delibera di Giunta Comunale n.159 del 4/04/2002 che disponeva l'effettuazione di un'indagine di mercato a mezzo avviso pubblico allo scopo di accertare la disponibilità all'affidamento dell'impianto, la delibera di Giunta Comunale n.387/2002 che dichiarava la convenienza alla esternalizzazione della gestione ed uso dell'impianto sportivo in parola e la delibera di Consiglio Comunale n.117/2002 sopra richiamata.

Quindi, l'art.90, comma venticinque, della Legge Finanziaria 2003 n.289 del 27 dicembre 2002, il quale dispone che allo scopo di realizzare economie nelle spese correnti di gestione i Comuni possono affidare in gestione impianti sportivi in via preferenziale ad associazioni sportive, è entrato in vigore quando il procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di viale Gramsci era già stato ampiamente avviato.

La sopravvenienza della nuova legge nel corso dell'iter contrattuale di evidenza pubblica avviato, non consentiva l'innesto dinamico di tale innovazione normativa poiché il bando originariamente adottato sotto la normativa ormai superata imponeva un sistema di offerte incompatibile con il sistema di aggiudicazione poi dettato dallo ius

supervenienti, a ciò ostando l'assenza di una lunga serie di requisiti indefettibili introdotti dal predetto art.90, comma venticinque. Manca il regolamento che fissi in modo specifico i contenuti degli atti costitutivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, da inserire nell'apposito registro tenuto dal CONI. Il CONI deve istituire il registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche dal quale attingere i soggetti legittimati ad acquisire la gestione. Il Comune di Molfetta deve adottare il regolamento che indichi i criteri per la individuazione dei soggetti affidatari della gestione. La Regione Puglia deve approvare la legge che disciplini i criteri di preferenza, le modalità di individuazione dei soggetti idonei, le modalità di affidamento delle gestioni, il tipo di gara da espletare, i contenuti del bando, i criteri di valutazione delle capacità ed esperienze acquisite ed ogni altro elemento indispensabile.

Tuttavia, il criterio di aggiudicazione prescelto è comunque coerente con gli obiettivi di cui all'art.90 della Legge n.289/2002, in quanto consente all'Amministrazione Comunale di economizzare le spese di gestione e di aumentare le proprie entrate di ben 50.000,00 euro all'anno, con un affidamento di un impianto sportivo ad un'associazione sportiva.

3. Nel caso di specie è incongruo il richiamo della disciplina dettata dall'art.19, comma due, della Legge n.109/94, ovvero della normativa di concessione di lavori pubblici, fatto nella interpellanza. L'oggetto della gara, così come stabilito nella delibera di Consiglio Comunale n.98 del 20/10/95, concerne l'affidamento in concessione di uso e gestione con obbligo per l'aggiudicataria dell'esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria necessari al fine di assicurare l'uso pubblico della struttura, pur prevedendo la progettazione e la realizzazione di un lavoro pubblico consistente nel solo completamento degli spogliatoi per la fruibilità di un impianto già realizzato e funzionante.

Già nel recente passato l'Amministrazione Comunale ha utilizzato il criterio dell'avviso pubblico per l'affidamento in gestione di

impianti sportivi e la effettuazione di lavori di manutenzione, per giunta con assunzione di costi contributivi da parte dell'ente medesimo. Con la deliberazione di Giunta Comunale n.476 del 4/08/2000, il Comune affidava con la procedura dell'avviso pubblico, approvato con determinazione del dirigente socialità e cultura n.11 del 21/01/2000, in gestione ed uso il campo di calcio "Petrone" assumendo un costo annuo di £. 32.000.000 ed imponendo la effettuazione di opere. Nel caso in questione, invece, la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo di Viale Gramsci per nove anni determinerà un ingresso nelle casse comunali di €450.000,00 e la ristrutturazione degli spogliatoi.

Pur essendo stato mutuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dall'art.19 della Legge n.109/94 e dall'art.91 del Regolamento della Legge n.109/94 (DPR n. 544/99), non può ricondursi la gara espletata alla normativa in materia di concessione di lavori pubblici, poiché mentre tale normativa è invocabile nei casi di progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica, nel caso di specie non vi è la realizzazione di un'opera, ma un piccolo intervento integrativo manutentivo su un'opera già esistente e funzionante e di valore modestissimo rispetto alla valutazione patrimoniale dell'intero impianto e rispetto allo stesso canone concessorio che l'affidatario dovrà versare nei nove anni di gestione. Per i medesimi motivi, trattandosi di intervento integrativo e di adeguamento alle norme igienico-sanitarie di un impianto sportivo esistente, nella gara in questione non vi era l'obbligo né necessità di predisporre un progetto preliminare.

4. Per gli stessi motivi indicati nel precedente punto, non vi era alcuna necessità né obbligo di procedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle offerte economiche e tecnico-progettuale, non essendo prevista nella gara la valutazione del progetto e non essendovi elementi soggetti ad una valutazione discrezionale, ma solo l'applicazione di punteggi ad elementi di offerta (canone annuale di concessione, maggiore numero di ore settimanali in fascia antimeridiana da riservare a scuole ed

associazioni, importo delle tariffe orarie) mediante formule matematiche. Ad ulteriore sostegno della scelta di non dare alcuna valutazione al progetto, vi è la considerazione che trattasi di interventi minimi che rispondono a precise disposizioni del CONI, dei Vigili del Fuoco e dalla ASL, e che pertanto un progetto supportato dai pareri favorevoli dei suddetti enti garantisce appieno l'Amministrazione Comunale.

5. I requisiti previsti dall'art.98 del Regolamento della Legge n.109/94 sono previsti per i soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici, ma - come è stato più volte detto - nel caso in esame l'oggetto principale della gara è la concessione uso e gestione di un impianto sportivo, in ottemperanza a precise disposizioni delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.98 del 20/10/95 e n.117 dell'11/06/2002 ed in coincidenza alle scelte procedurali effettuate dalla precedente Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n.476 del 4/08/2000 di affidamento con la procedura dell'avviso pubblico del campo sportivo "Petroni".

6. Alla luce di quanto sopra esposto, non ritengo ci siano dubbi circa la regolarità e la legittimità della procedura espletata e, pertanto, si procederà tempestivamente all'aggiudicazione definitiva, anche perché in caso contrario si esporrebbe il Comune di Molfetta ad una legittima azione di risarcimento dei danni da parte della ditta aggiudicataria e dalla sola inerzia nella consegna dell'impianto ne deriverebbe un danno patrimoniale per il mancato introito nelle casse comunali del canone di concessione di 50.000,00 euro annui".

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Prego Consigliere Sallustio.

(Entrano i Consiglieri Centrone e Fiorentini. Presenti n.27)

CONS. SALLUSTIO:

E' ovvio che non sono soddisfatto della risposta, ma è il caso di fare alcune precisazioni perché una capacità dell'Ingegnere Balducci è quella di eludere i temi centrali della discussione e, quindi, di

portare il discorso su altre strade. Per esempio, tutte le delibere fanno riferimento alla delibera n.69/1997 del Consiglio Comunale, oggi spunta la delibera n.98 del '95, che naturalmente si muoveva in un contesto tutto differente da quello che è oggi la Legge Merloni, non c'erano i regolamenti di attuazione e, soprattutto, quella stessa delibera n.98/95 fu superata immediatamente dalla n.69/97 che escluse i campetti di Viale Gramsci che furono ritenuti in quella delibera... ce l'ho qui, allora ero Consigliere Comunale di Maggioranza, l'intervento dell'Assessore allo Sport di allora disse: "quello è un bene che va al di là della struttura sportiva, è verde di quartiere, è struttura sportiva". Difatti, pur essendo citato nella narrativa, nel dispositivo di delibera dove dice: "delibera di affidare in gestione ed uso, mediante procedura di avviso pubblico i seguenti impianti sportivi: stadio Paolo Poli, sportivo Petroni, palazzetto dello sport Don Sturzo, palazzetto via Giovinazzo, campetto di calcetto Corrado Salvemini, campi di calcetto Rione Madonna dei Martiri, pattinodromo di ponente, campi da tennis del campo sportivo Paolo Poli, campi da tennis di ponente via Calò; di individuare quali soggetti destinatari dell'avviso pubblico enti di promozione sportiva". Naturalmente non c'è quello di Viale Gramsci, che fu stralciato in quella sede. Quindi, la deliberazione del '95 è superata da quella del '97 perché ci fu un ragionamento su quella struttura. Tra l'altro, la delibera n.69 che è presa come caposaldo dall'Amministrazione è una delibera che si occupa di uso e gestione e non già di esecuzione di opere, di trasformazione.

Non dimentichiamo che quelli che l'Ingegnere Balducci nella risposta chiama "lavori di piccolo conto", sono lavori di costruzione di una nuova ala di spogliatoi non esistente, ristrutturazione di quelli esistenti e sistemazione di un punto ristoro, che è l'opera che conferisce importanza, per la modica cifra di 250.000,00 euro.

Questi possono essere tutto tranne che lavori di modesta entità, abbiamo capito che la legge dice che non c'è modo diverso di fare opere pubbliche se non con appalto di concessione - che è questo - ed appalto con gara in cui l'ente pubblico caccia fuori i soldi.

Hanno scelto la strada della concessione e la concessione offre centinaia di vincoli normativi e legislativi, che semplicemente qui non sono stati rispettati né per i requisiti dell'aggiudicatario, né perché le procedure non sono state quelle giuste ed anche e soprattutto perché è stata immessa una struttura sulla quale il Consiglio Comunale non aveva ancora espresso la volontà di esternalizzazione. Anche la n.117/2002 che mi dite che erroneamente viene richiamata, no, anche lì nella narrativa, cioè nell'elenco delle strutture da esternalizzare c'è, ma quando si arriva al dispositivo dice: va beh, tenuto conto che sono tante le strutture da esternalizzare, ne esternalizziamo alcune sulle quali il Consiglio Comunale è sicuro di voler procedere, sulle altre bisogna fare l'istruttoria e tornare in Consiglio per decidere. Cosa che non c'è mai stata. Allora, alla luce di questo io non credo che l'ultima frase che ha detto l'Assessore, rileggendo la relazione dell'Assessore, convenga perché un'ipotesi non avete verificata che è quella che poi tutta la procedura viene messa in discussione dall'autorità e che poi il danno diventa ancora maggiore perché adesso non c'è stata un'aggiudicazione definitiva, quindi non si è costituito nessun diritto, ci potrebbe essere domani.

Quindi, non consiglio all'Amministrazione di procedere su questa strada, consiglio invece di rettificare il tiro e di impostare la gara secondo quello che prevede la legge, in mancanza credo che sia da informare quantomeno l'autorità garante dei lavori pubblici per riportare e ripristinare - come è successo anche in passato - la legittimità delle procedure.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Sallustio. Possiamo passare alla seconda interrogazione (Allegato n. 2, prot. N. 27237 del 17/06/2003).

(Entra il Consigliere Piergiovanni. Presenti n.28)

CONS. SALLUSTIO:

Essendo un punto all'ordine del giorno questo, Presidente io dopo propongo una mozione riepilogativa dei due punti, sulla quale chiamerò il Consiglio Comunale a votare.

Il secondo punto è l'avviso pubblico per interventi realizzabili con capitali privati, ai sensi dell'art.37 bis, comma due bis, della n.109, sarebbero quelli fatti con la tecnica del project financing. Sia nel caso precedente che in questo caso più volte siamo intervenuti presso gli uffici per richiamare la loro attenzione circa gli slittamenti rispetto alle procedure previste, più volte, quindi né gli uffici e né l'Amministrazione possono dire di non essere stati informati tranquillamente e bonariamente sulle nostre rimostranze rispetto alle procedure. In questo caso siamo di fronte ad un'opera importantissima, che è quella del rifacimento, della riqualificazione del Lungomare. Ce ne sono altre per la verità, però questa è centrale sia per importanza storico, architettonica e paesistica, e sia per quantità di investimento programmato per 50 miliardi, 25 milioni di euro sostanzialmente. In questo caso abbiamo richiamato l'attenzione degli uffici circa la mancata pubblicità del bando pubblico. Ingegnere, lei era fuori per un corso se non ricordo male, io ho avuto modo di dire al Dottor Lentini, al Direttore Generale, che alla data del 28 maggio non avevo ancora visto nel sito del Ministero dei Lavori Pubblici né in quello della Regione, istituiti con leggi, e né sui giornali più diffusi, non avevo visto pubblicato il bando. Era un bando che era rimasto nel sito internet del Comune, era un bando che era rimasto pubblicato sui manifesti per strada a Molfetta, però voi sapete che un bando da 50 miliardi non è che basta pubblicarlo a Molfetta, dove se ci facciamo una colletta neppure riusciamo a fare 50 miliardi. È un bando che riveste un'importanza a livello comunitario. Difatti abbiamo messo i richiami normativi che a noi appaiono violati, ma dopo vedremo il perché. Per esempio, l'art.16, comma tredici, della n.109 prevede che: "quando la prestazione di un'opera riguardi progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura

del concorso di progettazione e del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia previste dai commi dieci e dodici". In questo caso l'Amministrazione ha ritenuto opportuno non avvalersi di questo comma, perché ha detto che questa non è un'opera importante ai fini architettonici.

Sfido chiunque a dire che per rifare da Molfetta vecchia fino alla Prima Cala, senza dire esattamente cosa fare, non sia necessario un concorso di idee, un concorso di progettazione per sapere preliminarmente quali sono le destinazioni d'uso, quali tipi di opere si possono fare e quali non si possono fare, ma si delega la progettazione soltanto ed esclusivamente ad un privato che mette i quattrini, che sbilancerà la progettazione orientandola al tornaconto economico e non certamente all'interesse pubblico.

Ecco perché quando approvammo il programma delle opere pubbliche - Assessore, si ricordi - io chiesi che si discutesse nel merito di questo, perché prima o poi - diceva qualcuno - i conti tornano.

L'art.20, comma quarto, della Legge n.109 prevede che: "L'affidamento di appalti mediante appalto/concorso è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per lavori di importo superiori ai 25.000.000,00 di euro". In questo caso l'Amministrazione Comunale non ha mai motivato la determinazione del costo presunto delle opere, che per mera fatalità risulta essere proprio un centesimo al di sotto della soglia che richiederebbe il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, né ha mai indicato quali opere e/o acquisizioni di beni possano rientrare nell'intervento in oggetto. L'art.29, comma uno e due, non è meno importante perché riguarda la disciplina delle forme di pubblicità degli appalti e quindi obbliga il Comune a dare un certo rilievo agli appalti, che devono essere fatti nell'ambito della Comunità Europea.

L'art.80 del DPR n.554/99 dice esattamente come, ma risulta fondamentale - abbiamo visto io e testimoni - che il 26 maggio del 2003 sul sito del Ministero dei Lavori Pubblici, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.340/2000, non

risultava ancora pubblicato questo bando. Poi, sul sito della Regione Puglia, istituito con DM n.20 del 6/04/2001, non ce n'era traccia, c'era solo una pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" che tra l'altro è stata pubblicata il 17 maggio, quindi non concedendo i sessanta giorni previsti dalla normativa e previsti dal vostro bando, ma riducendo di fatto a quarantacinque giorni.

Sfidiamo chiunque in quarantacinque giorni a fare il progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario e farselo asseverare da un istituto di credito che non è una cosa affatto semplice. Tutto questo, secondo noi, ha limitato fundamentalmente la concorrenzialità fra i soggetti - e questo è un fatto di procedura - ma soprattutto ci ha limitato nella possibilità di avere diverse opzioni progettuali fra le quali scegliere, visto che già c'eravamo autolimitati non concedendoci la facoltà di selezionare attraverso un concorso di idee su un'opera così delicata. Riteniamo che un progetto di questo genere, siccome riguarda un ambito sensibile, debba essere sottoposto a Piano Particolareggiato o ai cosiddetti "progetto norma", cioè quei progetti che individuano quali sono le normative a cui si deve sottoporre ciascuna zona e ciascun sottoprogetto, avrebbe coinvolto il settore urbanistico e territoriale, quindi dando un maggior rilievo, anche nella considerazione che l'impatto dell'opera non attiene unicamente quell'area di intervento, ma l'intero equilibrio urbanistico e territoriale della città. Quindi, poniamo una serie di domande sul perché tutte queste previsioni legislative non siano state rispettate, soprattutto perché l'Amministrazione non ha motivato l'importo e la scelta di non fare piani programma per il progetto.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Sallustio. Prego Assessore Visaggio.

(Escono i Consiglieri Panunzio, De Robertis e Di Giovanni. Presenti n.25)

ASS. VISAGGIO:

Come prima, leggo all'aula le risposte approntate dall'ufficio relativamente all'interpellanza presentata dal Consigliere Sallustio.

"1. L'Amministrazione non ha ritenuto nella fattispecie ricorrenti i presupposti per l'applicazione dell'art.17, e non n.16 come erroneamente indicato nella interpellanza, comma tredici, della Legge Merloni che impone di valutare in via prioritaria, in presenza delle condizioni ivi indicate, la opportunità di utilizzare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

L'opera in esame è conforme alla previsione di Piano Regolatore Generale e non ha le caratteristiche richieste dalla norma della particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico in senso stretto. Tuttavia la funzione cui assolve l'istituto del concorso di progettazione o di idee, rivolto ad esplorare una serie di possibilità operative, è sicuramente soddisfatta nel caso in esame dal procedimento per alcuni aspetti assimilabili al project financing. Anche questo, infatti, consente all'Amministrazione di valutare ed apprezzare liberamente la convenienza del progetto ritenuto più idoneo, in funzione della sua capacità di soddisfare nel modo migliore l'interesse pubblico cui è rivolto l'intervento.

L'art.37 bis, comma due bis, della Legge Merloni, così come di recente riformata dalla Legge n.166 del 2002, non sembra imporre modalità perentorie delle forme di pubblicità del programma triennale per la raccolta delle proposte dei promotori per gli interventi realizzabili con il ricorso al project financing.

Nella logica della disposizione, volta a favorire un'adeguata diffusione delle intenzioni della stazione appaltante di ricorrere a tale peculiare sistema di esecuzione lavori, è da ritenere che l'obbligo di pubblicazione si riferisca ad ogni mezzo di analoga valenza rispetto a quelli indicati dalla norma, purché idoneo a soddisfare la funzione cui è destinato. Ed è infatti la stessa legge a prevedere che allo scopo le Amministrazioni aggiudicatrici possano fare ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi fondamentali della Legge Quadro, come definiti dall'art.1, comma

uno. Pertanto, ragioni di economicità, congruità e speditezza dell'azione amministrativa, hanno indotto la stazione appaltante a ricorrere alle seguenti forme di pubblicità, che si ritiene abbiano in ogni caso soddisfatto la prescrizione normativa: Albo Pretorio, 60 giorni naturali e consecutivi; sito informatico indicato con DPCM ai sensi dell'art.24, Legge n.340 del 4/11/2000".

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE

ASS. VISAGGIO:

Ci sono gli allegati. Lei l'ha avuta? Ci sono gli allegati, Consigliere, dove è riportato tutto quello che viene affermato.

"Analogamente a quanto osservato sub 2 a proposito dei mezzi di pubblicità, deve ritenersi che anche i termini previsti per la stessa abbiano carattere meramente ordinatorio dell'attività della Pubblica Amministrazione, dovendosi ritenere viceversa perentorio l'obbligo di assicurare la "par condicio" fra i concorrenti attraverso il riconoscimento in loro favore di un termine congruo e per tutti uguale per la presentazione delle proposte. In effetti, al di là di qualsiasi istanza formalistica, cardine del sistema contrattuale della Pubblica Amministrazione, fondato sulla evidenza pubblica, è il principio di effettiva concorrenzialità e quello della "par condicio" e della trasparenza che rappresentano corollari necessari, come chiaramente espresso nelle fonti comunitarie poi recepite nell'ordinamento interno. Il rispetto di tali principi può ritenersi in ogni caso assicurato dall'avviso pubblico de quo, che ha dovuto contemperare le esigenze acceleratorie imposte da una norma di indirizzo con la prescrizione di una prima scadenza per le proposte al 30 giugno, con le necessità organizzative della Pubblica Amministrazione che ha potuto operare solo a seguito del perfezionamento delle procedure correlate all'approvazione dalla esecutività del programma triennale. D'altro canto, l'onere di pubblicità imposto dalle legge era stato già soddisfatto con l'avviso indicativo, pubblicizzato per sessanta giorni consecutivi presso la sede della stazione appaltante, nonché sui siti informatici del Comune a seguito della adozione dello schema di programma triennale rimasto sul punto invariato in sede di

approvazione. Tuttavia il programma triennale definitivo approvato dal Consiglio Comunale il 3 aprile 2003, con atto n.12, è stato pubblicato sul sito web del Comune sin dal 10 aprile 2003 ed è tuttora inserito. L'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici ha seguito la procedura prevista per la legge relativa alla pubblicità. Lo schema del programma triennale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.542 del 31/10/2002, è stato trasmesso all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici e osservatorio lavori pubblici in data 26/11/2002, protocollo n.46158. Lo stesso è stato inserito sul sito web del Comune in data 27/09/2002, lo stesso è stato affisso all'Albo Pretorio dal 25/11/2002 al 23/01/2003, non vi sono state osservazioni al riguardo. L'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.12 del 3 aprile 2003, è stato pubblicato sul sito web del Comune dal 10 aprile 2003 ed è tuttora inserito. Lo stesso è stato inviato all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici e osservatorio lavori pubblici in data 23 aprile 2003, protocollo n.18532.

In merito alla richiesta di revocare l'avviso pubblico in tutto o in parte, il dirigente demanda la decisione all'Amministrazione, ma nel contempo afferma che per quanto riguarda il dirigente non si ritiene ci siano vizi procedurali che impongono in via di autotutela la revoca dell'avviso pubblico". È chiaro che noi come Amministrazione dobbiamo seguire le indicazioni del dirigente, non avendo una preparazione tecnica specifica per poter decidere diversamente e, quindi, ci muoviamo su un piano politico-amministrativo supportati dalle professionalità che collaborano con l'Amministrazione Comunale".

PRESIDENTE:

Grazie Assessore Visaggio. Prego Consigliere Sallustio.

CONS. SALLUSTIO:

Rimango allibito di fronte sia alla relazione che alla decisione finale dell'Assessore Visaggio, perché se pretendete che la massima pubblicità dei bandi che devono avere un rilievo comunitario per espressa previsione di legge si possa assicurare mediante la

pubblicazione nel sito web del Comune, stiamo freschi! È un sito che viene visitato quotidianamente da dieci-quindici persone al giorno, che in genere abitano intorno al Comune o nell'arco di cinquecento metri, sicuramente non viene visitato da tutte quelle aziende, quei soggetti interessati, professionisti, che potrebbero portare interessanti progetti al Comune. Se ciò non vi interessa, ovviamente continuate a pubblicare sul sito web del Comune che può essere considerato - secondo il mio parere - aggiuntivo, ma non esaustivo.

Esistono centinaia di altri sistemi, se si vogliono usare, che garantiscono la massima diffusione pubblicitaria soprattutto di questi bandi dove - vi ripeto ancora una volta - non so se questo lo dite perché dovete semplicemente difendere una posizione o perché realmente lo credete. Modificare l'assetto del Lungomare è un problema che riguarda la città intera! Se voi chiedete ad un'azienda - come diceva l'Assessore su un trafiletto su "L'Altra Molfetta" - multinazionale, perché per investire 50 miliardi ci vuole una multinazionale o comunque un'azienda molto solida, e ci aspettiamo che di lì non traggano il profitto per rientrare nell'investimento e che quindi grandi porzioni del Lungomare, compresa l'ex colonia, possono essere assoggettate ad una modificazione che priva il cittadino del suo spazio pubblico e lo fa diventare spazio a pagamento, spazio fruibile a pagamento, e che comunque non modifica l'assetto territoriale di un tratto di costa che è fragilissima dal punto di vista ambientale e che tutto questo debba essere demandato a chi mette i quattrini, questa è la versione più aberrante di quello che il project financing di bello possa esprimere.

Comunque si può fare, ma con le cautele, mettendo in condizioni di avere la massima pluralità. Ma voi vi rendete conto che se ne partecipa uno solo il 30 giugno l'ufficio aprirà le buste, darà la possibilità a quel progettista, quel gruppo di progettazione, di assicurarsi una supremazia su tutti gli altri. Sì, è possibile, che lo facciate o no non lo so! Avete detto che anche in presenza di una sola busta si procede, quindi potete farlo, il fatto che lo facciate o meno è una scelta, ma si può fare. A quel punto su 50 miliardi di valore progettuale l'1,5% che è il minimo che si riconosce a chi ha

fatto il progetto, che vinca o no poi la gara d'appalto che viene, abbiamo riconosciuto 7 miliardi e mezzo di valore progettuale che è già una precostituzione di capitale sicuro, certo. Che poi si proceda o meno, quello va messo a gara, se gli va bene vince e realizza 50 miliardi di opera, se gli va male ha guadagnato sette miliardi e mezzo di valore di progetto. Questo stiamo facendo, con una gara che...

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE

CONS. SALLUSTIO:

L'1,5% di 50 miliardi sono 750 milioni, ma credo che non siano bruscolini!

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE

CONS. SALLUSTIO:

No, non li mette l'Amministrazione, però quando sono procedure di questa importanza e per il valore dell'opera che si va a fare e perché si costituiscono dei diritti, io assicurerei sempre la massima trasparenza e la massima concorrenzialità. Invece credo che il Comune in questo caso abbia operato in direzione direttamente opposta, limitando al massimo la concorrenzialità e riducendo al minimo indispensabile la trasparenza. Ripeto ancora una volta, questo costituirà per quanto ci riguarda motivo sufficiente per informare l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici se non decidete di revocare questo procedimento.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Sallustio. Prego Assessore Visaggio.

ASS. VISAGGIO:

Consigliere Sallustio, credo che... anzi, prima di credere sono convinto che non perverrà nessuna proposta sul project financing relativo all'ampliamento ed al prolungamento del Lungomare Marcantonio Colonna. Questo è uno degli interessi che quest'Amministrazione ha avuto sin dal primo momento del suo insediamento, lei pone l'accento su una mancanza o su una scarsa pubblicità della questione. Allora, le voglio ricordare che questo project financing è stato già ampiamente pubblicizzato nel precedente piano triennale e ha seguito la procedura di avviso

pubblico di evidenza pubblica attraverso i canali, sia pur modesti, da noi utilizzati e non ha trovato nessun riscontro nello scorso anno. Noi l'abbiamo riproposto quest'anno e credo che se ci fossero stati degli imprenditori o ci siano degli imprenditori interessati, non sarebbero stati con le mani in mano avendo saputo alla scadenza del 30 giugno 2002 che non era stato presentato nessun progetto e nessuna proposta, ma si sarebbero già adoperati in attesa della riproposizione all'anno successivo, cioè nel corrente anno.

Quindi, la questione della pubblicità credo che non si ponga, perché non vorrei che si pensasse che quest'Amministrazione o questo Consiglio Comunale ha approvato un piano triennale in sede di bilancio e ha ritardato l'approvazione del bilancio per poter consentire a qualcuno di poter mantenere una esclusiva nella presentazione di una proposta. Purtroppo noi la pubblicità la facciamo decorrere, o la possiamo doverosamente far decorrere dal momento in cui viene approvato il piano triennale, poi la legge ci impone la scadenza al 30 giugno e questi sono i tempi che abbiamo e che possiamo utilizzare. Per quanto riguarda...

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE

ASS. VISAGGIO:

Le stavo dicendo che lei ci rimproverava una scarsa pubblicità perché abbiamo utilizzato il nostro sito web e l'Albo Pretorio, però noi ci siamo preoccupati anche di seguire quello che la legge ci impone e cioè quello di trasmettere all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici e quindi all'osservatorio dei lavori pubblici praticamente il piano triennale delle opere pubbliche, in cui erano inserite tutte le previsioni di opere da realizzare come project financing e credo che sul sito nazionale dell'osservatorio dei lavori pubblici questi saranno sicuramente stati riportati.

Questa è una ulteriore pubblicità che si è sviluppata su quella modesta che noi abbiamo realizzato. Come ho detto in premessa, difficilmente ci sarà una proposta su questa opera che rappresenterebbe una ulteriore, anche se modesta, trasformazione della nostra città. Io spero tanto che, come per il porto, riusciamo ad avere qualche cosa da parte degli ambienti romani che ci aiuti

quantomeno ad approntare una progettazione preliminare su cui poi far concorrere tutte le imprese a livello europeo, se non a livello internazionale, per venire a realizzarci un'opera a cui noi teniamo tanto, quantomeno a fare il tentativo di iniziarla e quindi portare avanti a stralcio, lasciando anche un'eredità di completamento a chi sarà il nostro successore. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Prego Consigliere Sallustio.

CONS. SALLUSTIO:

Se non ci sono altri interventi dei colleghi Consiglieri, la nostra proposta di mozione finale è che alla luce del dibattito che si è sviluppato e delle interpellanze proposte e dell'ordine del giorno da noi proposto, vi sia la revoca di entrambi i provvedimenti.

Se il Segretario Generale vuole che io glielo scrivo, lo scrivo anche.

ASS. VISAGGIO:

Consigliere Sallustio, siccome sono due interpellanze diverse..

PRESIDENTE:

Io direi di farle in maniera separata.

ASS. VISAGGIO:

Proponga all'aula separatamente.

CONS. SALLUSTIO:

I due testi, che poi sono identici, perché cambia solamente il numero di protocollo ed il titolo dell'interpellanza.

"Il Consiglio Comunale richiamato integralmente il testo dell'interpellanza n.27237 del 17/06/03 in merito al project financing e lette le relazioni del capo settore ai lavori pubblici ed uditi gli interventi nel dibattito generale, ritenuti condivisibili i rilievi mossi dal Consigliere proponente, impegna il Sindaco e la Giunta Municipale a revocare i procedimenti richiamati"; l'altro è identico a questo, cambia solo il numero di protocollo ed il titolo.

PRESIDENTE:

Vuol dire che procederemo alla votazione in modo separato.

Pongo in votazione la prima mozione illustrata dal Consigliere Sallustio riguardante il project financing.

Consiglieri favorevoli: n. 8 (Sallustio, Centrone, Lucanie, Sasso, Fiorentini, Piergiovanni, Minervini C. e Zaza)

Consiglieri contrari: n. 17

Consiglieri astenuti: -

LA MOZIONE E' RESPINTA A MAGGIORANZA

PRESIDENTE:

Per dichiarazione di voto sulla seconda mozione presentata dal Consigliere Sallustio, voto a favore, in quanto le motivazioni espresse dall'Assessore e dal Dirigente non mi hanno convinto.

Pongo in votazione la mozione riguardante l'assegnazione dei campi di calcetto di viale Gramsci.

Consiglieri favorevoli: n. 10 (Sallustio, Centrone, Lucanie, Sasso, Fiorentini, Piergiovanni, Minervini C., Zaza, Cimillo e Amato G.)

Consiglieri contrari: n. 15

Consiglieri astenuti: -

LA MOZIONE E' RESPINTA A MAGGIORANZA

Stante l'esito delle surriportate votazioni, il Presidente da atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

HA RESPINTO

Le seguenti mozioni:

PRIMA MOZIONE

"Il Consiglio Comunale

Richiamato integralmente il testo dell'interpellanza n.27237 del 17/06/03, ad oggetto: "Avviso pubblico per interventi realizzabili con capitali privati ai sensi dell'art. 37 bis, comma 2bis L. 109/94 e ss.mm e ii." in merito al project financing;

Lette le relazioni del Capo settore ai lavori pubblici f.f. ed uditi gli interventi nel dibattito generale;

Ritenuti condivisibili i rilievi mossi dal Consigliere proponente;

Impegna il Sindaco e la Giunta Municipale a revocare i procedimenti richiamati"

SECONDA MOZIONE

"Il Consiglio Comunale

Richiamato integralmente il testo dell'interpellanza n.27053 del 16/06/03, ad oggetto: "Licitazione privata per la concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo sito in Viale Gramsci";

Lette le relazioni del Capo settore ai lavori pubblici f.f. ed uditi gli interventi nel dibattito generale;

Ritenuti condivisibili i rilievi mossi dal Consigliere proponente;

Impegna il Sindaco e la Giunta Municipale a revocare i procedimenti richiamati"

IN PUBBLICAZIONE DAL 15.07.2003